

Roma, 7 dicembre 2012

Circolare n.283/2012

Oggetto: Lavoro – Rinnovo CCNL dirigenti – Accordo del 3.12.2012.

Il CCNL dirigenti trasporti, scaduto il 31 dicembre 2011, è stato rinnovato per il triennio 2012/2014 sia per la parte economica che per quella normativa. Se ne evidenziano gli aspetti più significativi.

Una tantum – E' stato convenuto di non prevedere aumenti per gli anni 2012 e 2013 e di rinviare alla seconda metà del 2013 la trattativa sull'aumento per il 2014. Ai dirigenti in forza al 3 dicembre di quest'anno dovrà tuttavia essere corrisposto un importo una tantum di 1.000 euro lordi per il 2012 (da riproporzionare per i dirigenti assunti o nominati nel corso del 2012 in rapporto all'anzianità maturata nello stesso anno) e di 1.400 euro lordi per il 2013. Gli importi in questione saranno erogati, rispettivamente, con le retribuzioni di dicembre 2012 e di dicembre 2013 e non dovranno essere considerati utili agli effetti del TFR né di alcun istituto contrattuale ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.

Retribuzione minima mensile di fatto – L'ammontare della retribuzione minima mensile di fatto è stata adeguata a 3.500 euro dall'1 gennaio 2013 (in precedenza 3.000 euro). Com'è noto, questa *retribuzione minima mensile di fatto*, introdotta due rinnovi fa in sostituzione del vecchio minimo contrattuale, costituisce la soglia minima di retribuzione mensile comunque composta (minimo, superminimo, assegni ad personam, ecc.) da riconoscere al dirigente.

Pasqua – A decorrere dal 2013 è stata eliminata la Pasqua dal novero delle festività da pagare se coincidenti con la domenica.

Dirigenti di prima nomina (DPN) – E' stato reso permanente l'istituto del DPN (scaduto a dicembre 2011) che consente alle aziende di nominare dirigenti usufruendo per un triennio di un abbattimento di oltre il 60% sulla contribuzione dovuta ai Fondi Mario Negri e Antonio Pastore. Sono considerati di prima nomina i dirigenti assunti o nominati entro il 40° di età, i quadri con un'anzianità nella qualifica di almeno 3 anni che siano nominati dirigenti entro il 48° anno di età, nonché i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni (per quest'ultimi il beneficio contributivo per le aziende è limitato ad un anno).

Dirigente temporaneo – Sempre in tema di agevolazioni contributive è stata introdotta la figura del *dirigente temporaneo* (cioè assunto o nominato con contratto a termine) per il quale l'azienda avrà diritto ad usufruire, per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto e comunque fino ad un massimo di 1 anno, dello stesso trattamento agevolato previsto per i DPN. Il beneficio si applicherà indipendentemente dall'età del dirigente temporaneo e quindi anche se non ricorrono i requisiti di età previsti per il DPN.

CFMT – E' stato convenuto un contributo una tantum di 40 euro a carico azienda per ogni dirigente e di 40 euro a carico di ciascun dirigente a favore del CFMT (*Centro di Formazione Management del Terziario*) per finanziare iniziative volte a favorire la ricollocazione dei dirigenti. Il contributo dovrà essere versato entro il 31 dicembre 2012.

Patto intergenerazionale – Allo scopo di favorire il ricambio intergenerazionale è stata prevista la possibilità di accordi di trasformazione del rapporto di lavoro tra azienda e dirigente over 60. La determinazione dei contenuti di tali accordi è lasciata all'autonomia delle parti che potranno pertanto intervenire su qualsiasi aspetto, ivi compresa la riduzione dell'orario di lavoro. Gli accordi dovranno essere ratificati presso le Commissioni paritetiche di conciliazione previste dal CCNL a livello territoriale.

Fondi integrativi – Fermo restando fino a tutto il 2013 quanto previsto dal precedente accordo del 2 novembre 2011 in merito alla contribuzione ai fondi per la previdenza e l'assistenza sanitaria integrative e per la formazione, le parti hanno convenuto di rincontrarsi qualora si rendesse necessario intervenire sulla materia per il 2014.

Fabio Marrocco
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.229/2011 e 70/2010
Allegato uno
M/n

L'anno 2012, il giorno 3 del mese di dicembre in Roma

tra

la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - CONFETRA

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 6 aprile 2005, come modificato dagli accordi del 19 febbraio 2007, 31 luglio 2007, 31 marzo 2009, 31 marzo 2010 e 2 novembre 2011 per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci nonché delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato.

Art. 1 – Retribuzione minima mensile di fatto

La retribuzione minima mensile di fatto del dirigente, omnicomprensiva, non può essere in ogni caso inferiore a euro 3.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 2 – Una tantum

1. In relazione al periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2012 - 30 novembre 2012, ai dirigenti in forza alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di dicembre 2012, un importo "una tantum" di euro 1.000,00 lordi.

2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2012 – 30 novembre 2012, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo medesimo.

3. In relazione al periodo 1° dicembre 2012 - 31 dicembre 2013, ai dirigenti in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di dicembre 2013, un ulteriore importo "una tantum" di euro 1.400,00 lordi.

4. Gli importi "una tantum" di cui al presente articolo non sono utili agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.

Art. 3 – Aumento retributivo

Le Parti, anche in considerazione della particolare situazione di crisi in cui verte il settore, si impegnano ad incontrarsi nella seconda metà del 2013 per riprendere le trattative sull'aumento delle retribuzioni dei dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 4 – Fondi integrativi ed Enti contrattuali

Ove si rendessero necessari interventi per l'anno 2014, dato l'assetto mutualistico dei Fondi Mario Negri e Mario Besusso, dell'Associazione Antonio Pastore e del CFMT, le Parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente, al fine di estendere ai dirigenti ed alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto, le eventuali maggiori contribuzioni dovute ai suddetti

Enti per effetto di accordi stipulati per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Art. 5 – Agevolazioni contributive per l'assunzione di dirigenti

1. L'art. 28 del CCNL 6 aprile 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 - Dirigenti di prima nomina (DPN)

1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi dei precedenti artt. 25 e 26, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina (DPN) come di seguito definiti.

2. Ai sensi del precedente comma 1, possono essere considerati DPN i dirigenti assunti o nominati entro il compimento del 40° anno di età e i quadri che, avendo maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a 3 anni anche in aziende diverse, vengano nominati dirigenti, entro il compimento del 48° anno di età, nonché i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.

3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dalla data di nomina, ovvero un anno dalla data di assunzione del dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.”

2. Dopo l'art. 28 del CCNL del 6 aprile 2005 è inserito il seguente:

“Art. 28bis – Dirigente temporaneo

1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all'interno di reti di imprese, possono essere instaurati anche tramite contratti di lavoro dipendente con qualifica di dirigente, a tempo determinato, nell'ambito delle previsioni di legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l'applicazione del trattamento agevolativo previsto per il DPN, di cui all'art. 28 del CCNL, anche non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di un anno.”

3. I nuovi requisiti fissati con il presente articolo si applicheranno alle assunzioni decorrenti dal 1° dicembre 2012 in avanti. I Fondi potranno accettare le richieste di nomina/assunzione di DPN riferite al periodo 1° gennaio - 30 novembre 2012, sulla base dei requisiti previsti dal precedente CCNL.

Art. 6 – Politiche Attive

1. Le Parti, al fine di favorire politiche attive per l'occupazione dei dirigenti, concordano di affidare a CFMT, a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2013, la promozione di iniziative volte a favorire la ricollocazione dei dirigenti. 

2. Tali attività affidate a CFMT saranno finanziate con un contributo una tantum a carico delle aziende pari a euro 40,00 per ciascun dirigente in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo e un equivalente contributo a carico del dirigente, da versarsi entro il 31 dicembre 2012. 

3. La gestione economico/finanziaria delle attività di cui al presente articolo sarà oggetto di rendicontazione separata.  

Art. 7 - Festività

A decorrere dall'anno 2013, dall'elencazione contenuta all'articolo 14 del ccnl 6 aprile 2005 viene soppressa la festività della Santa Pasqua. Pertanto, non sarà più dovuto, per questo evento, il pagamento di una giornata aggiuntiva rispetto alla normale retribuzione.

Art. 8 – Interageing

1. Le parti, in considerazione del mutato ambito normativo previdenziale pubblico, convengono sulla necessità di favorire iniziative volte a garantire soluzioni funzionali alla maggiore permanenza in servizio dei lavoratori che hanno compiuto i 60 anni di età, favorendo il ricambio intergenerazionale in un clima di collaborazione reciproca e di disponibilità ad investire sulle nuove assunzioni di giovani lavoratori.

2. A tal fine, i dirigenti a cui mancano alcuni anni alla decorrenza del pensionamento pubblico potranno sottoscrivere accordi di trasformazione del rapporto di lavoro a fronte dell'impegno ad assumere la funzione di tutor nei confronti di giovani dirigenti, o anche di lavoratori con qualifica di quadro o livello equipollente, in modo da favorire l'occupazione e, al contempo, non disperdere la conoscenza, le competenze e la professionalità proprie dei dirigenti senior.

3. Gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo dovranno essere ratificati in sede di Commissione Paritetica di conciliazione delle controversie.

Art. 9 – Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2012, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2014.

CONFETRA
Fausto Forti




MANAGERITALIA
Guido Carella




